

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Valentino Fedeli, **Presidente f.f.**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1° dicembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(569) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CONDOMITTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Cittanova Interpiana Calcio) E DELLA SOCIETA' AS CITTANOVA INTERPIANA CALCIO (nota n. 9148/623pf10-11/AM/LG/mq del 26.5.2011).

La Commissione disciplinare:

rilevato che, con atto del 26 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Condomitti Vincenzo, Presidente della AS Cittanova Interpiana Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis CGS in relazione al punto 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di cui al punto 10) del comunicato medesimo e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito entro il termine indicato del documento loro richiesto;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Condomitti Vincenzo della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla AS Cittanova Interpiana Calcio della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive;

rilevato altresì che l'inosservanza contestata (articolo 10 del su richiamato CU n° 200 del 2010) prevede il deposito dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria entro il termine del 9 Luglio 2010;

rilevato che l'inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata;

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della AS Cittanova Interpiana Calcio, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4 co. 1 CGS.

P.Q.M.

infligge al Sig. Condomitti Vincenzo la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla AS Cittanova Interpiana Calcio la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

(570) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GIACALONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Sport Club Marsala 1912 Srl) E DELLA SOCIETA' SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl (nota n. 9170/628pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
letta la motivata istanza di rinvio dell'odierna riunione depositata dalla Società deferita;
preso atto della mancata opposizione della Procura federale alla suddetta istanza;
rinvia il procedimento alla riunione del 20.12.2011, ore 14.00.

(571) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA' SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 9165/626pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).

La Procura federale in data 27 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il Sig. Flora Antonio, presidente e legale rappresentante della Società ASD Fortis Trani e la Società ASD Fortis Trani, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3bis CGS in relazione al punto 2 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle Società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta Società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, il modulo di censimento in tre copie compilato e sottoscritto dal presidente della Società, che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 espressamente prevedeva.

Ricevuta la notifica del deferimento, la Società deferita non ha controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Sig. Flora Antonio e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della Società.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l'inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per

la domanda di iscrizione ed è ordinario per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio.

La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la Società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla Società l'esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza.

L'intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la Società ha diritto di prendere parte.

In tale contesto, il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La Società deferita, infatti, non ha depositato entro il 19 luglio la documentazione sopra indicata, dando così sostanza all'illecito disciplinare previsto dalla norma, sicchè va applicata la duplice sanzione chiesta dalla Procura federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 2 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all'ammenda a carico della Società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

infligge al Sig. Flora Antonio l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Fortis Trani l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

(572) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Flaminia Civitacastellana) E DELLA SOCIETA' ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA (nota n. 9164/625pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).

La Procura federale in data 27 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il Sig. Ciappici Roberto, presidente e legale rappresentante della Società ASD Flaminia Civitacastellana e la Società ASD Flaminia Civitacastellana, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3bis CGS in relazione al punto 10 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle Società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta Società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 espressamente prevedeva.

Ricevuta la notifica del deferimento, la Società deferita non ha controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) a

carico del Sig. Ciappici Roberto e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della Società.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato.

Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l'inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per la domanda di iscrizione ed è ordinario per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio.

La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la Società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla Società l'esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza.

L'intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la Società ha diritto di prendere parte.

In tale contesto, il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La Società deferita, infatti, non ha depositato entro il 19 luglio la documentazione sopra indicata, dando così sostanza all'illecito disciplinare previsto dalla norma, sicchè va applicata la duplice sanzione chiesta dalla Procura federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 12 comma secondo lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all'ammenda a carico della Società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

infligge al Sig. Ciappici Roberto l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Flaminia Civitacastellana l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).

(588) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Sambenedettese 2009 SSD Srl) E DELLA SOCIETA' AS SAMBENEDETTESE 2009 SSD Srl (nota n. 9278/640pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

La Commissione disciplinare:

rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Signor Sergio Spina, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società US Sambenedettese SSD Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.12 del CU n.200 del 21 giugno

2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto n.12 del citato C.U.;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Sergio Spina, della sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che la Società deferita ha prodotto una memoria difensiva, sostenendo di aver inviato il documento cennato, in uno a tutti gli altri indicati nel citato CU, con lettera accompagnatoria dell'8 luglio 2010, versata agli atti di questo procedimento, ove essi risultano elencati analiticamente, nonché la domanda di iscrizione al campionato riportante la data di ricezione dell'8.7.2010, ove detta lettera è specificatamente richiamata

P.Q.M.

proscioglie i deferiti.

(590) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pordenone Calcio SSD Srl) E DELLA SOCIETA' PORDENONE CALCIO SSD Srl (nota n. 9276/639pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

La Procura federale in data 30 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il Sig. Lovisa Mauro, presidente e legale rappresentante della Società Pordenone Calcio SSD Srl, nonché la Società Pordenone Calcio SSD Srl, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3bis CGS in relazione ai punti 3, 4, 7 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle Società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta Società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, la copia vidimata per conformità dal presidente della Società del verbale della assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011, la copia dello statuto sociale vigente, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 rispettivamente prevedeva alla lettera A punti 3, 4 e 7.

Ricevuta la notifica del deferimento, la Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione la Memoria difensiva datata 21.11.2011 con la quale ha chiesto il proscioglimento.

Ha dedotto la resistente che non aveva trasmesso al Comitato Interregionale la copia dello statuto sociale e la copia del verbale di attribuzione delle cariche sociali in quanto nulla era cambiato rispetto alla documentazione già in possesso del Comitato stesso.

Ha prodotto copia dell'elenco dei documenti depositati presso il Comitato Interregionale, nel quale risulta inserita la visura camerale.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Lovisa Mauro e l'ammenda di €3.000,00 (Euro tremila//zerozero) a carico della Società. Nessuno è comparso per i deferiti.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l'inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per la domanda di iscrizione ed è ordinario per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio.

La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la Società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla Società l'esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza.

L'intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la Società ha diritto di prendere parte.

In tale contesto, il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La Società deferita, infatti, per sua stessa ammissione, non ha depositato due dei documenti indicati nel deferimento, che avrebbe dovuto in ogni caso depositare anche in assenza di mutamenti rispetto a quelli della stagione sportiva precedente o comunque già in possesso del Comitato, atteso che nessuna norma afferente gli adempimenti di che trattasi esonera la Società da siffatta produzione, che deve essere pertanto rinnovata di stagione in stagione anche in assenza di mutamenti.

Quanto alla produzione della visura camerale, se da una parte è vero che il documento risulta inserito in un elenco prodotto dalla resistente ed unita alla Memoria difensiva sopra richiamata, è altrettanto vero che tale elenco, redatto su carta intestata della Società con la data dell'8 luglio 2010 apposta in calce, preceduta dal timbro della Società e da una firma pressoché illeggibile, è del tutto inconferente perché sprovvisto del benché minimo riscontro di avvenuta presentazione al Comitato Interregionale o, comunque, di avvenuta ricezione da parte del Comitato stesso.

Si ritiene conseguentemente che l'illecito disciplinare previsto dalla norma sia del tutto sussistente, con conseguente applicazione della duplice sanzione chiesta dalla Procura federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 12

comma secondo del Comunicato Ufficiale N°. 200/2010 quanto all'ammenda a carico della Società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

infligge al Sig. Lovisa Mauro l'inibizione di gg. 50 (cinquanta) ed alla Società Pordenone Calcio SSD Srl l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila//zerozero).

(591) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARZIALE BONASIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Ponte S.P. Isola) E DELLA SOCIETA' AC PONTE S.P. ISOLA (nota n. 9275/638pf10-11/LG/AM/mq del 31.5.2011).

La Commissione disciplinare:

rilevato che, con atto del 31 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Marziale Bonasio, Presidente della AC Ponte SP Isola, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che gli stessi deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva con una documentazione allegata, mediante la quale hanno contestato gli addebiti loro mossi;

rilevato che, alla riunione del 1 Dicembre 2011, la Procura federale alla luce di quanto dedotto e prodotto dai deferiti nella loro memoria difensiva ha richiesto il non luogo a provvedere nei confronti degli incolpati e che è comparso il legale dei deferiti, che si è associato alla suddetta richiesta;

rilevato che le richieste presentate dalla Procura federale risultano essere meritevoli di essere accolte;

P.Q.M.

dichiara il non luogo a provvedere nei confronti del Sig. Marziale Bonasio e della AC Ponte SP Isola.

(592) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PACI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Orvietana Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ORVIETANA CALCIO Srl (nota n. 9269/637pf10-11/LG/AM/mq del 31.5.2011).

La Commissione disciplinare:

rilevato che, con atto del 31 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Signor Alessandro Paci, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Orvietana Calcio Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti nn. 3, 4 e 7 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

All'inizio della riunione odierna il Sig. Alessandro Paci e la Società Orvietana Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Paci e la Società Orvietana Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Paci, sanzione dell'inibizione di giorni 50 (cinquanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Orvietana Calcio Srl sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 40 (quaranta) al Sig. Alessandro Paci;*
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società Orvietana Calcio Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 1° dicembre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete